

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6124 del 22/11/2023
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Azienda Agricola Trevisi Franco S.S. Società Agricola" - Casalgrande (RE).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6356 del 22/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 15594/2023

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Azienda Agricola Trevisi Franco S.S. Società Agricola" – Casalgrande (RE).

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n. 2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Azienda Agricola Trevisi Franco S.S. Società Agricola**", avente sede legale e stabilimento nel comune di **Casalgrande – Via Botte n. 35** – Provincia di Reggio Emilia, inerente l'attività di coltivazione agricola associata all'allevamento di animali, acquisita al protocollo di Arpae al PG/56748 del 30/03/2023 e le successive note ed integrazioni acquisite da Arpae rispettivamente al PG/77245 del 04/05/2023 e al PG/109921 del 23/06/2023;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/06 e del Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 della Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che relativamente alla matrice scarichi idrici la domanda di Autorizzazione riguarda lo scarico delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, delle docce e dei servizi igienici di nuova installazione, nel locale stalla in corso di ampliamento, a servizio dei visitatori occasionali e degli addetti;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la sopra citata domanda PG/56748 del 30/03/2023 è inerente all'acquisizione del titolo abilitativo ambientale per un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici di un edificio adibito a nuova stalla, destinata all'allevamento di bovini da latte, realizzata nell'ambito di un progetto di ristrutturazione aziendale, così come definito nel Permesso di costruire n. 4/2023 del 21/03/2023 e nella successiva SCIA n. 127/2023 prot. n. 19383 del 4/10/2023 di variante in corso d'opera approvati dal Comune di Casalgrande;

Richiamato che la Ditta è in possesso di Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 26491 del 10/04/2020, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2017, nell'applicativo regionale "Gestione Effluenti", per allevamento di bovini da latte, di cui trattasi per l'edificio oggetto del

presente atto, di bovini da ingrasso e vitelli ubicati in diversi edifici del medesimo allevamento, e che tale Comunicazione è presa a riferimento per la presente Autorizzazione;

Verificato che il numero dei capi, comunicato dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza di AUA e inserito nella Comunicazione effluenti n. 26491, non è rilevante ai fini della matrice emissioni in atmosfera in quanto il numero degli animali, considerato per singole categorie, risulta inferiore alla soglia presente nell'Allegato IV – Impianti ed attività di deroga – Parte I di cui all'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, ovvero attività scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, non soggette ad autorizzazione, e pertanto l'allegato emissioni in atmosfera non è pertinente per il presente Atto;

Acquisito il nulla osta del Comune di Casalgrande in data 17/11/2023 al PG/195265, in qualità di autorità competente, ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, sulla base della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Scandiano con nota PG/95039 del 31/05/2023;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L.R. 06/03/2007, n. 4 recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali";
- Regolamento Regionale 15/12/2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- L. 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.R. 19/10/2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAC Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013,

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Azienda Agricola Trevisi Franco S.S. Società Agricola**", ubicato nel comune di **Casalgrande – Via Botte n. 35** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente Atto:

- **Allegato 1 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente Atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

5) di stabilire che la presente Autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'art. 5, comma 1 e comma 2 del DPR n. 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'Autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'Autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente Autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06

La ditta "Azienda Agricola Trevisi Franco S.S. Società Agricola" presso il sito di Via Botte n. 35 nel comune di Casalgrande svolge l'attività di allevamento di bovini da latte e carne, coltivazione di foraggio, della vite e di cereali misti.

La richiesta di Autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico (S1) in corpo idrico superficiale costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai nuovi servizi igienici con spogliatoi e docce, all'interno del fabbricato stalla, di prossima ristrutturazione. I locali saranno a servizio dei visitatori occasionali e degli addetti che risultano in numero di 2, per i reflui generati dall'attività è pertanto previsto un carico inquinante pari a 1 abitante equivalente (AE).

Le reti fognarie domestiche (nere) e meteoriche (bianche) sono separate.

Per il trattamento delle acque reflue domestiche è previsto un impianto costituito da:

- fossa Imhoff con volume di 880 lt;
- filtro batterico anaerobico con volume di 1,7 m³;
- pozzetto di prelievo ed ispezione in uscita dall'impianto.

I fanghi prodotti saranno estratti periodicamente e inviati a smaltimento tramite Ditte esterne.

Lo scarico è di tipo continuo.

Il corpo recettore delle acque di scarico è un fossato stradale di scolo che si immette in rio Riazzone.

La fonte di approvvigionamento idrico è un pozzo (P1) con Concessione 15803/2005 prat. n. 6152 del 17/12/2015, rinnovata con prot. 878629 del 17/12/2015, con portata massima di 1 lt/s e prelievo massimo autorizzato di 3950 m³/anno, il cui utilizzo è destinato per il 95% ad abbeveraggio bestiame e per il 5% ai servizi igienici.

La planimetria di riferimento è la Tavola denominata "Planimetria generale – Autorizzazione allo scarico" allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni:

1. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni;
3. Lo scarico può essere attivato solo dopo la realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e relativo collaudo, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente;

5. I punti individuati per il controllo dello scarico devono essere identificati chiaramente, predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata;
7. Degli interventi di cui al punto 6 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione;
8. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa. La relativa documentazione dovrà essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
9. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza, e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale;
10. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
11. Il pozzo privato dovrà essere dotato di contatore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovini da latte e da carne.

La Ditta è attualmente in possesso di Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 26491 del 10/04/2020 per un numero di capi pari a 67 vacche da latte in produzione, 41 vacche in rimonta, 22 vitelli in svezzamento e 22 bovini all'ingrasso.

La struttura oggetto di modifiche edilizie è costituita da una stalla per bovini da latte con magazzino e bagni annessi. La proposta progettuale prevede un progetto di ampliamento di tale struttura, al fine di migliorare il benessere animale mediante spazi maggiormente fruibili, illuminati ed aerati. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuovi servizi igienici, docce e spogliatoi in tale struttura.

Il letame, attualmente raccolto su platea, a seguito degli interventi sarà convogliato in una nuova pre-vasca, mediante apposita canaletta, poi pompato all'impianto di separazione per separare frazione solida e liquida. Il separato liquido verrà pompato nel pozzo nero esistente, mentre la parte solida verrà stoccata su platea in attesa di spandimento sui terreni in dotazione dell'Azienda.

Tali terreni risultano proporzionati al quantitativo di azoto presente negli effluenti medesimi.

Le strutture di stoccaggio risultano sufficienti a contenere gli effluenti dell'allevamento.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale Gestione Effluenti.
4. A lavori completati, in particolare a verificata funzionalità delle implementazioni dei sistemi di stoccaggio degli effluenti, la Ditta dovrà provvedere, entro 30 giorni e comunque prima dell'utilizzazione agronomica degli effluenti, all'aggiornamento della Comunicazione.
5. Deve essere trasmessa, ad Arpae e al Comune di Casalgrande, la comunicazione di fine lavori, entro i successivi 30 giorni, a firma di tecnico abilitato.
6. L'allevamento deve essere dotato di idonee vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento (es. vasche, platee ecc.) con capacità e requisiti tecnici conformi al Regolamento Regionale n. 3/2017 e vigenti norme di settore ed edilizie.
7. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 59/2013.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico abilitato in Acustica ambientale, emerge che l’insediamento è escluso dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra tra quelle elencate all’Allegato B del DPR n. 227/2011, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio e rispetterà sia i limiti assoluti di immissione sia i limiti differenziali.

L’attività risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.